

ACCORDO

TRA

**IL DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA
FORMAZIONE E DELLA RICERCA**

E

**L'ORDRE DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE, EN
RADIO-ONCOLOGIE ET EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE
DU QUÉBEC**

CONCERNENTE

**IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI DEI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA IN
SVIZZERA E DEI TECNICI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NEI
SETTORI DELLA RADIOLOGIA E DELLA MEDICINA NUCLEARE,
DEI TECNICI DI RADIO-ONCOLOGIA E DEI TECNICI DI
RADIOLOGIA MEDICA DEL QUÉBEC**

**LA SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA
E L'INNOVAZIONE**

E

**L'ORDRE DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE, EN
RADIO-ONCOLOGIE ET EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE
DU QUÉBEC (« l'OTIMROEPMQ »),**

denominati qui di seguito «le Parti»,

CONSIDERATA l'Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata qui di seguito «l'Intesa») firmata il XX/XX/XXXX;

CONSIDERATO che l'Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;

CONSIDERATO che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), e l'OTIMROEPMQ, legalmente costituito in virtù della *Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysique médicale du Québec* (RLRQ, c. T-5), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell'Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

DESIDEROSI di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un'analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'allegato I dell'Intesa;

CONSIDERATI i risultati dell'analisi comparata delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica richieste nei territori della Svizzera e del Québec;

CONSIDERATO che le persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica nel territorio del Québec devono ottenere un permesso specifico per ognuna delle specializzazioni menzionate mentre in Svizzera la formazione è comune a tutte e tre le specializzazioni;

CONSIDERATO che al termine dell'analisi le autorità competenti hanno constatato che esistono differenze sostanziali tra queste professioni così come sono esercitate in Svizzera e in Québec per quanto concerne i campi di pratica e i titoli formativi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all'allegato I dell'Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare o tecnico di radio-oncologia in Québec e di tecnico di radiologia medica in Svizzera.

ARTICOLO 2 - CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:

- a) possiedono un'autorizzazione legale all'esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare o tecnico di radio-oncologia in Québec oppure di tecnico di radiologia medica in Svizzera; e
- b) hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un'autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI DIRETTIVI

I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:

- a) la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
- b) la garanzia della qualità dei servizi professionali;
- c) il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
- d) l'equità, la trasparenza e la reciprocità;
- e) l'effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue.

4.1 «Territorio d'origine»

Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia o della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica possiede l'autorizzazione legale all'esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo.

4.2 «Territorio ospitante»

Territorio nel quale un'autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d'origine.

4.3 «Richiedente»

Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all'autorità competente del territorio ospitante.

4.4 «Beneficiario»

Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall'autorità competente del territorio ospitante.

4.5 «Titolo formativo»

Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un'autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec.

4.6 «Campo di pratica»

Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l'esercizio della professione.

4.7 «Autorizzazione legale all'esercizio della professione»

Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia o della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.

4.8 «Esperienza professionale»

Esercizio effettivo e legale della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia o della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.

4.9 «Differenza sostanziale»

Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d'origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è

essenziale per l'esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno.

Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d'origine o presentano delle modalità d'esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d'origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d'origine.

4.10 «Provvedimento di compensazione»

Provvedimento che può essere richiesto da un'autorità competente per colmare una differenza sostanziale relativa al titolo formativo, al campo di pratica o a entrambi. Oltre all'esperienza professionale, il provvedimento di compensazione è costituito preferibilmente da un tirocinio di adattamento o, se espressamente richiesta, da una prova attitudinale.

Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest'ultima rappresenti l'unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche.

I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell'esperienza professionale dei richiedenti.

4.11 «Tirocinio di adattamento»

Esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia o della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato.

Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall'autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec.

4.12 «Prova attitudinale»

Verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec che verte esclusivamente sulle conoscenze o sulle competenze professionali del richiedente.

**ARTICOLO 5 - CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE LEGALE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

In Svizzera:

5.1 Dall'analisi delle qualifiche professionali che il richiedente del Québec deve possedere per esercitare la professione di tecnico di radiologia medica nel territorio della Svizzera emerge che la differenza sostanziale nei campi di pratica e nella formazione è la seguente: in Québec la formazione si concentra su un'unica specializzazione ovvero la radiologia diagnostica, la medicina nucleare o la radio-oncologia, mentre in Svizzera la formazione copre tutte e tre le specializzazioni.

5.2 Le condizioni stabilite dalla Croce Rossa Svizzera che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di **tecnico di radiologia medica limitata al settore della radiologia diagnostica, della radio-oncologia o della medicina nucleare** in Svizzera sono le seguenti:

- a) essere in possesso, nel territorio del Québec, di una delle seguenti autorizzazioni legali:
 - permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia rilasciato dall'OTIMROEPMQ,
 - permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare dall'OTIMROEPMQ, oppure
 - permesso di tecnico di radio-oncologia rilasciato dall'OTIMROEPMQ;
- b) aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un'autorità riconosciuta dal Québec, il seguente titolo formativo: un diploma che dà diritto all'ottenimento dei permessi summenzionati, rilasciati dall'OTIMROEPMQ, conformemente all'articolo 2.05 del *Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels* (cap. C-26, r.2).

In Québec:

5.3 Dall'analisi delle qualifiche professionali che il richiedente diplomato in Svizzera deve possedere per esercitare la professione di tecnico di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare e di tecnico di radio-oncologia nel territorio del Québec emerge che le differenze sostanziali relative al livello della formazione, che comprende un'esperienza professionale specifica, e ai campi di pratica sono le seguenti:

- in Svizzera la formazione dei tecnici di radiologia medica copre tutti e tre i settori d'attività ovvero radiologia, medicina nucleare e radio-

oncologia, mentre in Québec per poter esercitare in ognuno di questi campi di pratica è necessario ottenere un titolo formativo e svolgere un'esperienza professionale specifica;

- l'esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini consiste nell'utilizzare radiazioni ionizzanti, elementi radioattivi e altre forme di energia per produrre immagini o dati a scopi diagnostici o terapeutici;
- per poter lavorare nel campo di pratica della diagnostica per immagini in radiologia, che comprende la radiologia convenzionale, la mammografia, la tomografia, l'imaging a risonanza magnetica e la radiologia interventistica, occorre conseguire un titolo formativo che prevede anche lo svolgimento di un'esperienza professionale specifica;
- per poter lavorare nel campo di pratica della diagnostica per immagini in medicina nucleare, che comprende la realizzazione di immagini metaboliche e funzionali ottenute ad esempio mediante scintigrafia e tomografia con emissione di radiazioni, occorre conseguire un titolo formativo che prevede anche lo svolgimento di un'esperienza professionale specifica;
- l'esercizio della professione di tecnico di radio-oncologia consiste nell'utilizzare radiazioni ionizzanti, elementi radioattivi e altre forme di energia per eseguire un trattamento oppure per produrre immagini o dati a scopi terapeutici;
- per poter lavorare nel campo di pratica della radio-oncologia, che comprende la pianificazione dei trattamenti, la dosimetria, la brachiterapia e il trattamento esterno, occorre conseguire un titolo formativo che prevede anche lo svolgimento di un'esperienza professionale specifica.

Per ognuna di queste professioni la formazione offerta in Québec include anche la conoscenza delle leggi, dei regolamenti, dell'etica, della deontologia e delle norme relative alla pratica professionale nonché del contesto locale in relazione all'esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia e della medicina nucleare e del tecnico di radio-oncologia. Le formazioni organizzate in Svizzera non prevedono lo studio di questi argomenti né l'acquisizione delle relative competenze.

Inoltre, il permesso di tecnico in diagnostica per immagini nel settore della radiologia rilasciato prima del 1° dicembre 2022 include il settore d'attività della diagnostica ecografica, mentre il titolo formativo svizzero non prepara i tecnici di radiologia medica a lavorare in questo campo.

Pertanto, i permessi di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia rilasciati ai tecnici in radiologia medica prima del 1° dicembre 2022 saranno limitati in modo tale da escludere il settore della diagnostica ecografica.

5.4 Le condizioni stabilite dall'OTIMROEPMQ che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di **tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare** in Québec sono le seguenti:

- a) essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione di tecnico di radiologia medica;
- b) aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un'autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:
 - Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Ginevra,
 - Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Losanna,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria BZG di Basilea,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria medi di Berna,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal Centro professionale sociosanitario di Locarno,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione Careum di Zurigo;
- c) aver svolto, nel territorio della Svizzera, 1000 ore nel settore della medicina nucleare nei 12 mesi precedenti alla domanda di permesso o portare a termine, in Québec, un tirocinio di adattamento di 1000 ore in un istituto ai sensi della *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (cap. S.-4.2) sotto la responsabilità di un formatore membro dell'OTIMROEPMQ e riconosciuto da quest'ultimo. Il tirocinio deve essere effettuato in un dipartimento di medicina nucleare nei seguenti settori d'attività:
 - radiofarmaci, iniezioni e preparazione del paziente (almeno 100 ore o 10 % del tirocinio);
 - esami planari, tomografici e senza imaging (almeno 600 ore o 60 % del tirocinio);
 - trattamento dati e archiviazione (almeno 100 ore o 10 % del tirocinio);

- radioprotezione, gestione del materiale e controllo qualità (almeno 200 ore o 20 % del tirocinio).
- d) la durata del tirocinio è ridotta in proporzione al numero di ore svolte in Svizzera nel campo della medicina nucleare nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di permesso;
- e) aver portato a termine una formazione organizzata dall'OTIMROEPMQ o da un ente da esso incaricato della durata minima di 7 ore, in presenza o a distanza, avente per oggetto il quadro giuridico della pratica della professione in Québec, l'etica e la deontologia.

5.5 Le condizioni stabilite dall'OTIMROEPMQ che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di **tecnico di radio-oncologia** in Québec sono le seguenti:

- a) essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione di tecnico di radiologia medica;
- b) aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un'autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:
 - Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Ginevra,
 - Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Losanna,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria BZG di Basilea,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria medi di Berna,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal Centro professionale sociosanitario di Locarno,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione Careum di Zurigo;
- c) aver svolto, nel territorio della Svizzera, 1000 ore nel settore della radio-oncologia nei 12 mesi precedenti alla domanda di permesso o portare a termine, in Québec, un tirocinio di adattamento di 1000 ore in un istituto ai sensi della *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (cap. S.-4.2) sotto la responsabilità di un formatore membro dell'OTIMROEPMQ e riconosciuto da quest'ultimo. Il tirocinio deve essere effettuato in un dipartimento di radio-oncologia.

- d) la durata del tirocinio è ridotta in proporzione al numero di ore svolte in Svizzera nel campo della radio-oncologia nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di permesso;
- e) aver portato a termine una formazione organizzata dall'OTIMROEPMQ o da un ente da esso incaricato della durata minima di 7 ore, in presenza o a distanza, avente per oggetto il quadro giuridico della pratica della professione in Québec, l'etica e la deontologia.

5.6 Le condizioni stabilite dall'OTIMROEPMQ che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di **tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia** in Québec sono le seguenti:

- a) essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione di tecnico di radiologia medica;
- b) aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un'autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:
 - Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Ginevra,
 - Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Losanna,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria BZG di Basilea,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria medi di Berna,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal Centro professionale sociosanitario di Locarno,
 - diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione Careum di Zurigo;
- c) aver portato a termine una formazione organizzata dall'OTIMROEPMQ o da un ente da esso incaricato della durata minima di 7 ore, in presenza o a distanza, avente per oggetto il quadro giuridico della pratica della professione in Québec, l'etica e la deontologia.

ARTICOLO 6 - EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

In Québec:

6.1 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l'ottenimento descritte negli articoli 5.4-5.6 riceve da parte dell'autorità competente quebecchese autorizzazione legale all'esercizio della professione pertinente ovvero tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare oppure tecnico di radio-oncologia nel territorio del Québec.

6.2 L'autorizzazione presenta le seguenti caratteristiche.

6.2.1 Il titolare di un permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare può svolgere le attività professionali contemplate dall'articolo 7 della *Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie* (cap. T-5) soltanto nel settore della medicina nucleare.

6.2.2 Il titolare di un permesso di tecnico di diagnostica per immagini in radiologia può svolgere le attività professionali contemplate dall'articolo 7 della *Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie* (cap. T-5) soltanto nel settore della radiologia. Tuttavia, i permessi di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia rilasciati ai tecnici in radiologia medica prima del 1° dicembre 2022 saranno limitati in modo tale da escludere il settore della diagnostica ecografica.

6.2.3 Il titolare di un permesso di tecnico di radio-oncologia può svolgere le attività professionali contemplate dall'articolo 7 della *Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie* (cap. T-5) soltanto nel settore della radio-oncologia.

6.3 In virtù di un permesso restrittivo temporaneo rilasciato in applicazione dell'articolo 42.1 del *Code des professions* (RLRQ, c. C-26), il richiedente che non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 6.1 può svolgere le attività professionali stabilite dall'ordine professionale, rispettando le condizioni di quest'ultimo, fino all'adempimento, qualora necessario, dei provvedimenti di compensazione di cui agli articoli 5.4-5.6.

In Svizzera:

6.4 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l'ottenimento riceve da parte dell'autorità competente svizzera una decisione di riconoscimento parziale, limitata al settore della radiologia (diagnostica), della radio-oncologia o della medicina nucleare, rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera, che stabilisce l'equivalenza parziale del titolo quebecchese con il diploma di tecnico di radiologia medica SSS.

- 6.5** L'autorizzazione legale all'esercizio della professione si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e non richiede ulteriori formalità legate alle qualifiche professionali.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

In Svizzera:

- 7.1** I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:

Croce Rossa Svizzera
Riconoscimento dei titoli professionali
Professioni sanitarie
Werkstrasse 18
3084 Wabern

- 7.2** Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, il richiedente deve fornire alla Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:

- a) una copia autenticata del diploma;
- b) una copia autenticata del permesso rilasciato dall'OTIMROEPMQ;
- c) un documento d'identità.

In Québec:

- 7.3** I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:

Secrétaire de l'OTIMROEPMQ
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401
Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8

Le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo.

- 7.4** Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, il richiedente deve fornire all'autorità competente quebecchese i seguenti documenti:

- a) una copia autenticata del diploma che conferisce l'autorizzazione legale all'esercizio della professione in Svizzera;
- b) se necessario, un certificato di lavoro con il timbro dell'istituto e una descrizione dell'esperienza professionale con informazioni dettagliate sulle ore di lavoro svolte in base ai settori d'attività di cui al paragrafo c) dell'articolo 5.4;

- c) se necessario, un attestato che certifica l'adempimento del tirocinio di adattamento svolto in Québec; la ricerca del tirocinio di adattamento spetta al richiedente, l'OTIMROEPMQ non si assume alcuna responsabilità né per la ricerca né per quanto riguarda la disponibilità di un tirocinio;
- d) un attestato che certifica l'adempimento della formazione avente per oggetto il quadro giuridico, l'etica e la deontologia;
- e) una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all'esercizio della professione in Québec, come stabilito all'articolo 35 della *Charte de la langue française* (RLRQ, c. C-11);
- f) un documento d'identità;
- g) un attestato della Croce Rossa Svizzera che certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di tecnico di radiologia medica limitata al settore della radiologia (diagnostica), della radio-oncologia o della medicina nucleare e che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all'esercizio di tale professione né misure disciplinari o di altro tipo;
- h) una dichiarazione d'onore in cui il richiedente certifica di non essere a conoscenza di nessuna dichiarazione di colpevolezza criminale o penale nei suoi confronti e di nessuna causa disciplinare, criminale o penale in corso contro di lui che possa portare a una condanna o a una sanzione con potenziali conseguenze sulla sua iscrizione all'ordine professionale.

Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell'articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell'autenticità dei documenti prodotti.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE APPLICATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa.

- a) L'autorità competente del territorio ospitante conferma, entro un (1) mese, la ricezione del dossier del richiedente e lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti.
- b) Le autorità competenti esaminano nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia o della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia o tecnico di radiologia medica.
- c) In ogni caso, l'autorità competente informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle

qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione entro tre (3) mesi dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di un (1) mese.

- d) Le risposte devono essere motivate.
- e) Le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.

ARTICOLO 9 - RICORSO PER IL RIESAME DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

In Svizzera:

9.1 In Svizzera è possibile presentare ricorso presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

In Québec:

9.2 Il richiedente può chiedere al Consiglio d'amministrazione la revisione della decisione adottata dal segretario dell'ordine professionale che rifiuta di riconoscere l'adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all'autorità competente quebecchese entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.

9.3 L'autorità competente quebecchese comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permetta di comprovare l'invio.

9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto il richiedente deve inviarle all'autorità competente quebecchese almeno due (2) giorni prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.

Il Consiglio d'amministrazione esamina la domanda di revisione ed emana una decisione motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

9.5 La decisione del Consiglio d'amministrazione è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permetta di comprovare l'invio.

ARTICOLO 10 - COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ

Le autorità competenti svizzera e quebecchese collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l'applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l'autenticità dei documenti prodotti.

Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell'applicazione dell'Accordo, le Parti potranno rivolgersi in tempo utile al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato qui di seguito «Comitato bilaterale»).

Ai fini del presente Accordo, le autorità competenti svizzera e quebecchese designano gli enti qui appresso come interlocutori.

Per la Svizzera:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2, 3003
Berna
puntodiconatto@sbfi.admin.ch

Per il Québec:

*Directeur (trice) général (e) et secrétaire
Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale*
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401
Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8
(o qualunque altro indirizzo indicato dall'Ordine come sede sociale).

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.

ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLA PROFESSIONE

Le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti le professioni di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia e della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia e tecnico di radiologia medica.

In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell'analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.

Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell'analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE

Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l'effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.

L'attuazione del presente Accordo avviene con l'entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le autorità competenti si informano reciprocamente circa l'adempimento delle misure.

Le autorità competenti svizzera e quebecchese comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i rappresentanti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell'attuazione del presente Accordo.

Le autorità competenti svizzera e quebecchese inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall'entrata in vigore.

L'elenco dei titoli formativi, dei programmi di studio (specialità) e dei periodi di riconoscimento di cui agli articoli 5.2 b) e 5.4 b) può essere modificato mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.

Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente dopo un periodo di due (2) anni dalla sua entrata in vigore. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.

Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e

diventano effettive con l'entrata in vigore delle misure normative necessarie per l'applicazione.

In fede di ciò, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei tecnici di diagnostica per immagini nei settori della radiologia e della medicina nucleare, dei tecnici di radio-oncologia e dei tecnici di radiologia medica.

Redatto il xx xx 2022, in duplice copia.

**Per la Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e
l'innovazione**

***Per l'Ordre des technologues en
imagerie médicale, en radio-
oncologie et en électrophysiologie
médicale du Québec***

*[Indicare il nome della persona che
rappresenta l'autorità competente
svizzera autorizzata a firmare
l'accordo e la sua funzione]*

*[Indicare il nome della persona che
rappresenta l'ordine professionale
quebecchese autorizzato a firmare
l'accordo e la sua funzione]*